

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 novembre 2012, n. 0233/Pres.

Regolamento per l'erogazione dei contributi al fine di favorire i processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei Confidi con sede operativa in regione, anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari
Art. 3	Progetti finanziabili
Art. 4	Spese ammissibili
Art. 5	Spese non ammissibili
Art. 6	Modalità di presentazione delle domande
Art. 7	Concessione del contributo
Art. 8	Variazioni dei progetti
Art. 9	Modalità di rendicontazione
Art. 10	Liquidazione del contributo
Art. 11	Disposizioni di rinvio
Art. 12	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), disciplina i criteri e le modalità di concessione e l'erogazione di contributi al fine di favorire i processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei Confidi con sede operativa in regione, anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3, sostenendo integralmente gli oneri sopportati dai Confidi stessi a titolo di aiuto de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari sono i Confidi, sia in forma singola, sia in forma aggregata, che:

- a) siano iscritti in apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 o iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- b) abbiano una sede operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- c) realizzino un progetto che deve interessare almeno due soggetti, con un volume di attività finanziaria complessiva non inferiore a euro 60.000.000 (garanzie in essere/rischio assunto dai Confidi), in favore di imprese del territorio regionale, al 31 dicembre 2011.

Art. 3

(Progetti finanziabili)

1. Sono ammessi a contributo i progetti diretti a favorire processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei soggetti stessi.

2. Non sono ammessi a contributo i progetti avviati e le spese sostenute prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16/2012 ovvero i progetti conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) studi di fattibilità ed analisi di percorsi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ed elaborazione di strategie finalizzate alla definizione di processi di aggregazione territoriale e settoriale tra i soggetti di cui all'articolo 2;
- b) consulenze finalizzate alla realizzazione di sistemi per il controllo di gestione e modelli per l'analisi dei costi comuni tra i soggetti di cui all'articolo 2;
- c) studi di mercato, benchmarking e sviluppo comune di reti distributive;
- d) consulenze inerenti la valutazione di ulteriori forme di integrazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, mediante fusione per incorporazione o tramite la creazione di gruppi che operano con forme di aggregazione anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3;
- e) spese notarili e di registrazione sostenute dopo la presentazione della domanda per la costituzione di aggregazioni territoriali e settoriali di due o più soggetti di cui all'articolo 2.

2. Le spese sostenute di cui al comma 1, sono ammesse a contributo nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio regionale e compatibilmente con il tetto massimo di aiuti concedibili in applicazione del regime di aiuto de minimis.

3. Le spese di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d), sono ammesse a condizione che:

- a) il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale risultante dalla visura camerale o da documentazione equipollente. Il consulente non deve essere inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;
- b) sia stipulato tra il beneficiario del contributo e il consulente o la società di consulenza apposito contratto, risultante anche da semplice scrittura privata. Nel contratto sono definiti contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione di consulenza resa.

Art. 5

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'articolo 4 comma 1 e in particolare le seguenti tipologie di spese:

- a) costi del personale dipendente;
- b) acquisto di beni compresi i beni di consumo;
- c) costi sostenuti per l'attività di ordinaria gestione dei Confidi;
- d) IVA, oneri fiscali ed accessori, imposte a qualsiasi titolo addebitate.

Art. 6

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 2, in data successiva alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del presente regolamento, alla Direzione centrale attività produttive - Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, e sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto finanziabile riportante gli obiettivi del progetto, il programma di attività, con la precisazione delle modalità, dei tempi di realizzazione e i risultati attesi;
- b) elenco dei costi previsti per la realizzazione del progetto;
- c) elenco delle spese ammissibili per ogni tipologia di intervento, con descrizione analitica delle relative voci di costo, nonché la specificazione delle spese non ammissibili, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del presente regolamento;
- d) dichiarazione resa in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti dei beneficiari di cui all'articolo 2;
- e) dichiarazione resa e sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti dei Confidi, in caso di domanda in forma singola, con un minimo di due soggetti oppure di tutti i soggetti componenti l'aggregazione già costituita alla data della domanda con l'indicazione esplicita e completa della denominazione/ragione sociale di tutti i componenti dell'aggregazione, con indicazione del soggetto capofila a cui farà riferimento la Regione e al quale sarà concesso il contributo.

2. Le domande e la documentazione progettuale di cui al comma 1 sono inoltrate in formato PDF e sottoscritte con firma digitale al seguente indirizzo di PEC: attivita.produttive@certregione.fvg.it.

3. È fatto divieto ai Confidi di presentare domanda in più di un'aggregazione, ovvero presentare domanda in forma individuale qualora l'abbia già presentata in aggregazione.

Art. 7

(Concessione del contributo)

1. Il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

2. Il contributo concesso ai sensi del presente regolamento non è cumulabile con altri contributi pubblici, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

3. Il contributo è concesso tramite valutazione con procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio regionale.

Art. 8

(Variazioni dei progetti)

1. Le variazioni ai progetti presentati ed ammessi a contributo sono comunicate preventivamente e tempestivamente alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, tramite istanza motivata presentata dai richiedenti con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, con allegata relazione descrittiva relativa al progetto variato, pena l'inammissibilità.

2. Le variazioni al progetto sono autorizzate con decreto del direttore del Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, previa valutazione della loro conformità alle finalità dell'articolo 12 della legge regionale 16/2012, al presente regolamento, nonché della permanenza dell'interesse pubblico regionale alla loro contribuzione.

Art. 9

(Modalità di rendicontazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, presentano, ai sensi dell'articolo 41 o 41 bis della legge regionale 7/2000, entro 24 mesi dall'adozione del decreto di concessione del contributo, pena la revoca dello stesso, la rendicontazione tecnico-contabile del contributo concesso, unitamente ad una relazione dimostrativa dell'intervenuto raggiungimento

dell'interesse pubblico alla contribuzione, dove sia indicato l'obiettivo del progetto, i risultati raggiunti, il rispetto del cronoprogramma di attuazione, allegando:

- a) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- d) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.

2. In caso di titoli di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione del loro contenuto.

3. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

4. La revoca del contributo prevista al comma 1 non interviene qualora venga accolta motivata richiesta di proroga, presentata nei termini di cui al medesimo comma 1.

Art. 10

(Liquidazione del contributo)

1. Il contributo è liquidato a seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 9, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte dell'Amministrazione.

2. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, il contributo concesso può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, previa presentazione di specifica domanda corredata da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi.

Art. 11

(Disposizioni di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.